

IL REGIO SUPREMO  
 TRIBUNALE DI SANITÀ  
 DI VENEZIA.

**I**N vista ai disordini, che correvano in passato nel venir turbate le Giurisdizioni dei Parrochi rispettivi in proposito della Tumultuazione de' Cadaveri, sono stati emanati di tempo in tempo più Proclami dal Magistrato alla Sanità, ed in particolare quelli a Stampa 28. Luglio 1749., 5. Settembre 1758., 22. Dicembre 1759., e 5. Febbraio 1761. M. V., e però confermando li Proclami stessi, questo Regio Supremo Tribunale decreta:

Che per togliere le indolenze, che potessero insorgere nel proposito inibisce a' Parrochi tutti delle Provincie della Terra-Ferma soggetta di non turbare le altrui Giurisdizioni, onde non accadano con pericolo dei riguardi della materia quei scandali, che si vogliono assolutamente allontanati. Perciò non saranno distratti li Morti dalla Giurisdizione del proprio natural Parroco, ma saranno sepolti nella Chiesa, o nel Cimiterio della propria Villa, a riserva per altro di quelle persone, che avessero Sepolcri in Chiesa di aliena Giurisdizione; nel qual caso potranno solamente aver arbitrio di farlo colla